

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1605B - Valutazioni ambientali e procedure integrate

OGGETTO: Proposta di Piano naturalistico con valenza di Piano di Gestione del Parco Naturale Orsiera Rocciavré presentata dall'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie.
Art. 12 del d.lgs 152/2006, DGR n. 14 – 8374 del 29 marzo 2024.
Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Premesso che:

il d.lgs. 152/2006 nella Parte seconda recepisce la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ed in particolare:

- all'articolo 6, comma 1, specifica che la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) riguarda piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;
- all'articolo 6, comma 2, specifica che viene effettuata la VAS per tutti i piani e i programmi:
 - a. che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del d.lgs. 152/06;
 - b. per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;
- all'articolo 6, comma 3-bis, stabilisce che l'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente;
- all'articolo 7, specifica che sono di competenza regionale le procedure di VAS di piani la cui approvazione compete alle regioni;
- all'articolo 12, comma 4, sancisce che l'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione del rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18;

l'articolo 5 della l.r. 13/2023 “Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica,

valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata”, prevede l’istituzione dell’Organo tecnico dell’autorità competente, individuandone, in particolare, i compiti generali e specificandone quelli propri dell’Organo tecnico dell'autorità regionale;

la DGR n. 14 – 88374 del 29 marzo 2024 disciplina l’Organo tecnico regionale (OTR).

Premesso, inoltre, che:

l’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie con nota prot. n. 4083 del 19-11-2024 ha presentato la proposta di Piano naturalistico del Parco Naturale Orsiera Rocciavré e il Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS ai fini dell’approvazione del Piano ai sensi dell’art. 27 della l.r. 19/2009;

la Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, all’articolo 6 comma 3 stabilisce che *“Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo”*;

il Parco Naturale Orsiera Rocciavré risulta per gran parte coincidente con il Sito della Rete Natura 2000 IT1110006 Orsiera Rocciavré istituito ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" la cui gestione è stata delegata dalla Regione al medesimo Ente con DGR n. 36-13220 del 8/2/2010: per tale ragione il Piano naturalistico è stato predisposto secondo le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000), in ottemperanza all’art. 6, comma 1, della succitata Direttiva 92/43/CEE che stabilisce che *“Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti”*;

il Piano naturalistico assume quindi funzione di Piano di Gestione del sito della Rete Natura 2000, finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie, ai sensi dell’art. 42, comma 7 della l.r. 19/2009 *“Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”*;

il Piano naturalistico del Parco Naturale Orsiera Rocciavré, sulla base di quanto previsto dall'articolo 6, comma 3-bis, del d.lgs. 152/2006, rientra tra i piani e programmi diversi da quelli di cui al comma 2 del citato articolo, che possono definire il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, per i quali l'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del medesimo decreto, se producano impatti significativi sull'ambiente;

la Regione Piemonte è autorità competente per la VAS ai sensi dell’articolo 3 comma 2 della l.r. 13/2023 e le relative valutazioni istruttorie, ai sensi dell’art. 5 comma 1 della citata legge, sono effettuate dall’Organo tecnico regionale;

Dato atto che:

l’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie con nota prot. n. 4083 del 19-11-2024 ha comunicato l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS del Piano in oggetto, rendendo disponibile la documentazione tecnica, costituita dal Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS e dagli elaborati del Piano naturalistico con valenza di Piano di Gestione del Parco Naturale Orsiera Rocciavré;

la DGR 29 marzo 2024, n. 14-8374 sopra citata indica che per le procedure di VAS per le quali la Regione

Piemonte è autorità competente, il provvedimento di verifica di cui all'articolo 12, comma 4 del d.lgs. 152/2006, avviene con provvedimento del Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale incardinato, sempre ai sensi di tale DGR, nel settore regionale Valutazioni ambientali e procedure integrate della Direzione Ambiente, Energia e Territorio;

il Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale, sulla base delle indicazioni dell'art. 5 della l.r. 13/2023, verificate la natura e le caratteristiche della proposta di Piano, con nota prot. n. 200429 del 27 novembre 2024, ha individuato l'Organo tecnico regionale per la fase di verifica, costituito dalle seguenti Direzioni regionali interessate all'istruttoria: Ambiente, Energia e Territorio (Settori Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali; Tutela e uso sostenibile delle acque; Pianificazione regionale per il governo del territorio; Foreste; Sviluppo energetico sostenibile; Servizi ambientali; Urbanistica Piemonte occidentale); Agricoltura e cibo; Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica; Cultura e commercio; Coordinamento politiche, fondi europei – Turismo e sport; Sanità; nonché ARPA Piemonte in qualità di supporto tecnico-scientifico ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 13/2023;

il Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate, ha provveduto:

- a individuare, in collaborazione con l'autorità procedente, i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e a trasmettere loro il Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS per acquisirne il parere;
- a coordinare i lavori istruttori dell'Organo tecnico regionale, convocando la riunione di Organo tecnico regionale in data 9 gennaio 2025 e armonizzando i contributi espressi nell'ambito dell'istruttoria anche alla luce dei pareri pervenuti dai soggetti con competenza ambientale durante la fase di consultazione;
- ad elaborare, sulla base delle valutazioni espresse nei contributi tecnici dei vari componenti dell'Organo tecnico regionale e dei pareri pervenuti dai soggetti con competenza ambientale, la relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale di cui all'Allegato A alla presente determinazione.

gli esiti dell'istruttoria dell'Organo tecnico regionale, predisposta sulla base dei contributi delle Direzioni Regionali interessate e di ARPA e delle osservazioni pervenute dai soggetti con competenza ambientale, sono descritti nella "Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale" di cui all'Allegato A del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Vista la proposta di Piano e alla luce dei pareri dei soggetti con competenza in materia ambientale consultati;

considerate le risultanze dell'istruttoria dell'Organo tecnico regionale, che hanno evidenziato che l'attuazione del Piano non comporta criticità ambientali tali da rendere necessaria l'attivazione della fase di valutazione della procedura di VAS;

ritenuto, pertanto, di escludere, in qualità di autorità competente, il Piano naturalistico del Parco Naturale Orsiera Rocciavré dalla fase di valutazione della procedura di VAS;

dato atto inoltre che:

nel PIAO è confluito il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

il presente atto non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

per le motivazioni espresse in premessa

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001;
- Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992;
- d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- l.r. 13 del 19 luglio 2023;
- l.r. 19 del 29 giugno 2009;
- art. 16 della l.r. 28 luglio 2008, n. 23;
- d.g.r. 29 marzo 2024, n. 14-8374;

DETERMINA

di prendere atto delle valutazioni istruttorie effettuate dall'Organo tecnico regionale, riportate nell'Allegato A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

di escludere dalla Valutazione ambientale strategica (VAS) il Piano naturalistico del Parco Naturale Orsiera Rocciavré con valenza di Piano di Gestione, presentato dall'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie con nota prot. n. 4083 del 19-11-2024, con la specificazione di raccomandazioni contenute nella Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale di cui all'Allegato A alla presente determinazione;

di stabilire che nei successivi provvedimenti di adozione e approvazione del Piano, sia dato atto dell'esito del procedimento di Verifica di assoggettabilità e dell'accoglimento delle raccomandazioni fornite nella Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale;

di trasmettere il presente provvedimento all'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie;

di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente determina sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'articolo 40 del D.lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1605B - Valutazioni ambientali e procedure integrate)
Firmato digitalmente da Salvatore Scifo

Allegato A

r_piemon - Rep. DD-A16 28/01/2025.0000065.1 Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da SALVATORE SCIFO Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Regione Piemonte

**Verifica di assoggettabilità a VAS della proposta di
Piano Naturalistico con valenza di Piano di Gestione del Parco Naturale Orsiera Rocciavré**

presentata dall'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie

Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale
(d.lgs. 152/2006 – l.r. 13/2023 – DGR n. 14-8374 del 29 marzo 2024)

Indice generale

Premessa

1 Finalità della proposta di Piano

2 Processo di VAS

3 Analisi e valutazioni in relazione ai temi ambientali, paesaggistici e territoriali

3.1 Biodiversità e sostenibilità ambientale

3.2 Foreste

3.3 Aspetti agricoli, faunistici e ittici

3.4 Aspetti territoriali, paesaggistici e urbanistici

3.5 Turismo

3.6 Protezione civile

CONCLUSIONI

Premessa

La presente relazione costituisce l'esito dell'istruttoria svolta dall'Organo tecnico regionale (OTR) ai fini dell'espressione del provvedimento di Verifica, di cui all'art. 12, comma 4 del d.lgs. 152/2006, da parte della Regione, relativo alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione ambientale strategica (VAS) della proposta di Piano Naturalistico con valenza di Piano di Gestione del Parco Naturale Orsiera Rocciavré, presentata dall'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie con nota prot. n. 4083 del 19-11-2024.

La proposta di Piano in oggetto è sottoposta a procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS, ai sensi dell'art. 6, comma 3-bis, del d.lgs. 152/2006, secondo le modalità operative di cui all'art. 12 del medesimo decreto.

L'autorità competente per la VAS, cui spetta il compito di esprimere il previsto provvedimento di verifica ai sensi dell'art. 12, comma 4 del d.lgs. 152/2006, secondo quanto previsto dalla DGR 29 marzo 2024, n. 14-8374, è la Regione Piemonte, che svolge l'istruttoria tramite il proprio OTR, istituito ai sensi dell'art. 5 della l.r. 13/2023, e costituito, per il Piano in oggetto, dalle Direzioni regionali Ambiente, Energia e Territorio (Settori Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali; Tutela e uso sostenibile delle acque; Pianificazione regionale per il governo del territorio; Foreste; Sviluppo energetico sostenibile; Servizi ambientali; Urbanistica Piemonte occidentale); Agricoltura e cibo; Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica; Cultura e commercio; Coordinamento politiche, fondi europei – Turismo e sport; Sanità; nonché ARPA Piemonte in qualità di supporto tecnico-scientifico ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 13/2023.

La DGR 29 marzo 2024, n. 14-8374 sopra citata indica che per le procedure di VAS per le quali Regione Piemonte è autorità competente, l'espressione regionale avviene con provvedimento del Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale, incardinato nel Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate della Direzione Ambiente, Energia e Territorio.

Le indicazioni e raccomandazioni riportate nel presente documento, in esito all'istruttoria tecnica svolta e tenuto conto delle osservazioni pervenute da parte dei soggetti competenti in materia ambientale, sono finalizzate ad orientare e supportare le successive fasi di attuazione del Piano.

1 Finalità della proposta di Piano

Il Piano è strumento conoscitivo e gestionale utile alla conduzione di adeguate azioni sul territorio del Parco e del Sito Rete Natura 2000, inoltre fornisce indirizzi gestionali e strumenti normativi, necessari alla conservazione degli elementi naturalistici caratterizzanti l'Area protetta.

All'interno del Piano sono condotte analisi conoscitive sulle caratteristiche amministrative del territorio, sulle attività e le risorse presenti, sugli aspetti fisici legati a foreste, clima, geologia, pedologia, idrografia e paesaggio, per poi concentrarsi sugli aspetti biologici e dunque indagare Habitat e specie presenti nell'area.

La vasta estensione e i diversi fattori ecologici che influenzano la distribuzione degli habitat, come l'altitudine, l'esposizione dei versanti e la disponibilità idrica danno origine ad un articolato mosaico ambientale caratterizzato da un'elevata biodiversità, diversi infatti sono gli habitat e le specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat 92/43/CEE e della Direttiva Uccelli 09/147/UE.

Sono presenti diverse specie di uccelli tutelati ai sensi dell'art. 4 della Direttiva 2009/147/CE (Allegato I) e diverse specie di cui all'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE. Non mancano inoltre specie floristiche rilevanti dal punto di vista conservazionistico.

Per quanto riguarda gli ambienti di interesse comunitario, il sito è caratterizzato da una vasta copertura ed articolazione di habitat forestali e habitat aperti alpini o appenninici. I più rappresentativi, tra quelli di tipo forestale, sono le vaste pinete a pino silvestre sui versanti meridionali, le faggete da oligotrofiche a mesofile nella parte orientale, mentre le quote più elevate presentano lariceti, sia primari che secondari. Sui versanti settentrionali, più umidi, si trovano boschi misti di faggio e abete bianco, con piccole aree di peccete e lembi di boschi misti di forra con frassino e acero.

Per quanto riguarda gli ambienti aperti, presenti soprattutto nella fascia altitudinale superiore, numerose sono le cenosi arbustive: da quelle mesoxerofile a quelle più mesiche, insieme a brughiere (4060), megaforbieti alpini (6430) e i saliceti alpini (4080), tuttavia poco diffusi.

Molto ben rappresentati sono i pascoli, fra cui quelli calcifili (6170) e quelli acidofili montani e subalpini (6230) e alpini (6510) ed infine piccoli lembi di praterie xeriche (6210). Persistono, prevalentemente nella fascia submontana, i prati da sfalcio, in forte diminuzione a causa dei cambiamenti nelle modalità di gestione. Vasta diffusione e importanza hanno poi i sistemi rupestri che risultano ben articolati sulla base del substrato ovvero quelli calcifili (8120 e 8210) e quelli acidofili (8110 e 8220).

Viene inoltre valutato, in modo chiaro e analitico, che il piano non costituisce quadro di riferimento per progetti che rientrano in categorie progettuali di VIA ai sensi del d.lgs. 152/06 (nell'eventualità occorrerà procedere direttamente con la VAS secondo quanto indicato dall'art. 13 del d.lgs. 152/06).

Si evidenzia che, per l'area individuata come Parco Naturale Orsiera Rocciavré, coincidente con il Sito della Rete Natura 2000 IT1110006 Orsiera Rocciavré, il Piano Naturalistico ha funzione di Piano di Gestione (art. 42, comma 7 l.r. 19/2009), pertanto la parte normativa individua le Misure di Conservazione sito-specifiche. Tali disposizioni sono articolate in una parte generale, che risulta conforme alle "Misure di Conservazione per la Tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte" approvate con DGR n. 54-7409 del 7/4/2014, più una parte relativa alle Misure di Conservazione specifiche per habitat e specie di interesse comunitario.

Per le superfici individuate sia come Parco Naturale che come Sito della Rete Natura 2000, quindi, si applicano tali Misure di Conservazione, oltre alle disposizioni relative ai Parchi Naturali previste dall'art. 8 della l.r. 19/2009. Queste ultime, inoltre, si applicano anche per le superfici individuate solo come Parco Naturale.

Si riportano di seguito le azioni specifiche previste dal Piano:

1. IA_01_Ricupero popolazioni di *Salmo ghigii* sul Rio di Villaretto e Torrente Gravio
2. MR_01_Conoscenza e tutela dei chirotteri negli edifici e nelle cavità ipogee
3. MR_03_Monitoraggio della fenologia e dei movimenti migratori dei chirotteri
4. RE_01_Integrazioni regolamentari in ambito forestale e silvocolturale
5. RE_03_Regolamentazione delle attività di pascolo
6. Monitoraggio e tutela del *Carabus cychroides*

7. Studio per l'ampliamento del confine del sito

2 Processo di VAS

In applicazione dell'art. 12 comma 1 del d.lgs. 152/2006, l'autorità procedente, rappresentata dall'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, ha trasmesso all'autorità competente per la VAS, individuata nel Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, la proposta di Piano Naturalistico con valenza di Piano di Gestione del Parco Naturale Orsiera Rocciavré e il Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS (nel seguito RP).

L'autorità competente, in collaborazione con l'Ente di gestione, in applicazione dell'art. 12 comma 2 del d.lgs. 152/2006, ha individuato i soggetti competenti in materia ambientale (SCA), da consultare, trasmettendo la documentazione di Piano per acquisirne il parere.

I SCA consultati con nota del Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate prot. n. 198838 del 25 novembre 2024 sono: Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, Ministero della Difesa - Comando Militare Esercito Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Comuni di Villar Focchiardo, Bussoleno, San Giorio di Susa, Mattie, Meana di Susa, Coazze, Roure, Fenestrelle, Usseaux, Unione Montana Valli Chisone e Germanasca, Unione Montana Valle Susa, Unione Montana Alta Valle di Susa, Unione dei Comuni Montani Val Sangone, Autorità d'Ambito n.3 Torinese, ASL TO3.

I pareri pervenuti dagli SCA sono i seguenti:

n.	Mittente	n. prot./data pec	ns. rif. prot.
1	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino	n. 24540 del 12/12/2024	n. 211103 del 12/12/2024
2	Città Metropolitana di Torino	n. 179051 del 18/12/2022	n. 215395 del 18/01/2024

Inoltre, per quanto riguarda l'istruttoria regionale, la presente relazione ha tenuto conto dei seguenti contributi delle strutture regionali coinvolte e di ARPA Piemonte:

n.	Mittente	Data	Protocollo/e-mail
1	Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Area trasporti	16/12/2024	e-mail
2	Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport	10/01/2025	e-mail
3	Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo,	13/01/2025	n. 4358

	Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Difesa del suolo e Settore Protezione civile		
4	Direzione Agricoltura e cibo	20/01/2025	n. 7699
5	ARPA Piemonte	20/01/2025	n. 8336
6	Direzione Ambiente, Energia e Territorio	27/01/2025	n. 12609

3 Analisi e valutazioni in relazione ai temi ambientali, paesaggistici e territoriali

Si riportano di seguito alcune indicazioni e raccomandazioni, al fine di garantire una maggiore sostenibilità del Piano rispetto alle tematiche ambientali, paesaggistiche e territoriali di riferimento.

3.1 Biodiversità e sostenibilità ambientale

Si evidenzia che, successivamente alla data di adozione del Piano naturalistico, con DGR n. 10-398/2024/XII del 21/11/2024 sono stati approvati gli Obiettivi e le Misure di Conservazione per il sito Natura 2000 IT1110006 "Orsiera Rocciavré". Al proposito, si osserva la non completa coerenza del Piano con quanto indicato nei Format allegati alla Deliberazione. Si raccomanda, pertanto, di verificare tali incoerenze nella stesura del testo definitivo del Piano, poiché la loro approvazione costituirà modifica della suddetta DGR.

Inoltre, si rammenta che le "Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte" sono state aggiornate con la DGR n.55-7222 del 12/07/2023.

In relazione alla fauna (nello specifico chiroterofauna e ittiofauna) emergono le seguenti criticità, che rappresentano una priorità gestionale (cap. 4.3).

Nel complesso, per la chiroterofauna non sussistono problematiche all'interno del sito tali da minacciare la conservazione delle specie rilevate (*Barbastella barbastellus*, *Myotis myotis* - Allegato II), ma l'idoneità dei rifugi presenti può essere compromessa per i diversi fattori che insistono sulla ZSC.

Per le specie che dipendono dai rifugi arborei, già svantaggiate dai limiti forestali superiori fortemente abbassati, è necessario, in occasione dei tagli selvicolturali, il rilascio di un numero minimo di individui arborei costituenti rifugio. Al momento, le misure di conservazione vigenti nel parco prevedono che all'atto delle utilizzazioni forestali siano rilasciati all'invecchiamento a tempo indefinito un numero di esemplari arborei che, nei casi di assenza di alberi con determinate caratteristiche, rischiano di essere inferiori a tale valore. Inoltre, la perimetrazione del parco attualmente non include delle formazioni forestali significativamente per i chiroteri forestali, che, di conseguenza, sono soggette a una gestione forestale poco adeguata alle esigenze della specie *B. barbastellus*.

Ulteriori pressioni derivano dal pascolo intensivo, che provoca il deterioramento della qualità degli ambienti di foraggiamento (in particolare in Val Chisone, presso la Bergeria del Jouglard) e della qualità della vegetazione di bordura lungo i corsi d'acqua. A queste, si aggiunge la minaccia rappresentata dall'illuminazione artificiale, che rende necessaria l'adozione di misure preventive per preservare le attuali condizioni di oscurità naturale notturna.

Relativamente a rifugi naturali come le cavità ipogee, pressoché assenti nel sito, emerge l'importanza di valorizzare e accertare la presenza e il ruolo delle strutture artificiali che possono ospitare i chiroteri: tale aspetto necessita un approfondimento d'indagine.

Per quanto riguarda l'ittiofauna, la presenza del *Salmo ghigii* (Allegato II), sebbene compromessa dall'ibridazione con il *Salmo trutta*, accertata da alcuni monitoraggi condotti a settembre 2023 sul versante della Val Chisone (Rio di Villaretto e Rio della Draja) e su quello della Val di Susa (Torrente Gravio), è diventata oggetto di un'azione specifica: si valuta positivamente l'azione specifica finalizzata a recuperare la purezza genetica delle popolazioni del Rio di Villaretto e dell'alto corso del Torrente Gravio attraverso la rimozione selettiva degli esemplari di *Salmo trutta*.

3.2 Foreste

Si invita ad aggiornare la Relazione 2024 del Piano, per quanto riguarda il tema foreste, relativamente:

- alla parte conoscitiva, perfezionandola con la carta forestale regionale in corso di aggiornamento e le informazioni contenute nel SIFOR;
- alla parte normativa (par. 1.2 – *Legislazione di riferimento per materia*), con la Strategia Forestale Nazionale. Si segnala che il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n.57” è abrogato;
- alla parte programmatica (par 1.5 – *Strumenti di pianificazione territoriale esistenti*), tenendo conto che l’art. 8 della Legge Regionale n. 4 del 10/02/2009 prevede che la programmazione e pianificazione forestale è articolata sui seguenti livelli:
 - a) regionale, mediante il programma forestale regionale (PFR);
 - b) territoriale, mediante il piano forestale d’indirizzo territoriale (PFIT);
 - c) aziendale, mediante il piano di gestione forestale (PGF) o strumento equivalente.

Inoltre, si segnala che, con DGR 50-8666/2024/XI del 27 maggio 2024, è stata adottata la proposta di modifica del Piano Forestale Regionale 2017-2027, approvato con DGR del 23 Gennaio 2017 n. 8-4585, contenente l’individuazione (elenco e delimitazione cartografica) delle nuove aree forestali di riferimento per la pianificazione forestale di indirizzo territoriale (PFIT) e che sostituisce il Capitolo 2.2 “La pianificazione e la programmazione” della citata DGR n. 8-4585.

Per quanto concerne le Schede azione si rileva quanto segue:

- Scheda azione RE-01 - *Integrazioni regolamentari in ambito forestale e silvocolturale*, si consiglia di rendere più chiara la norma della scheda di Azione 1 al punto 8; in particolare, si ritiene più pertinente indicare la modalità di raggiungimento degli obiettivi di necromassa previsti.

Dove viene integrato l’art. 10, comma 2, delle misure di conversazione sito-specifiche con la lettera g) “*Fermi restando i criteri per la selezione degli esemplari fissati nelle misure di conservazione generali (Art. 15, comma 1) e nelle presenti Misure di Conservazione Sito-specifiche (art. 12, comma 1), in caso di assenza della necromassa minima prevista da rilasciare in bosco, è obbligatorio il rilascio di ulteriori 4*

alberi/ha scelti tra gli esemplari vivi, sani e deperenti", si consiglia di rendere obbligatorio il rilascio di ulteriori alberi/ha vivi, fino al raggiungimento del numero minimo.

- Scheda azione RE-02 - *Incentivazione e supporto alla ricerca di finanziamenti per la stesura di Piani pastorali Foraggeri* per l'estratto "Incentivazione e supporto agli operatori del territorio, gestori e proprietari dei comprensori di pascolo" ad intercettare fondi utili a finanziare la redazione di una pianificazione pastorale a scala di comprensorio ai sensi della Determinazione della Reg. Piemonte n° 14-5285 del 03/07/2017, contenente:
 - *Fotointerpretazione e validazione in capo delle superfici nette pascolabili [...] di ogni comprensorio identificato secondo i codici UNAR della classificazione AGEA*, è necessario attribuire i codici UNAR a ogni poligono, non al comprensorio.
- Scheda azione RE-03 - *Regolamentazione delle attività di pascolo*, per gli Habitat:
 - 9110 – "Faggete del *Luzulo-Fagetum*"
 - 9130 – "Faggete dell'*Asperulo-Fagetum*"
 - 9180 – "Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del *Tilio-Acerion*",

si evidenzia che il pascolo in bosco nei siti Natura 2000 è vietato ad eccezione di dove lo consente il Piano di Gestione, pertanto tale strumento dovrebbe individuare cartograficamente le aree dove effettivamente è presente vegetazione pabulare e dove sussistono struttura del bosco e condizioni di rinnovazione non vulnerabili. In particolare, per gli habitat indicati (faggete) tali condizioni non si verificano nella generalità dei casi, quindi si suggerisce di stralciare questa parte di norma.

Per quanto riguarda l'Habitat 9420 – "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*", in assenza di pianificazione (Piano Silvo-pastorale approvato con DGR) si evidenzia che il pascolo delle capre in bosco è vietato dal regolamento forestale.

Per tutti gli habitat forestali, il PdG del sito Natura 2000 dovrebbe individuare cartograficamente i boschi in cui la pratica del pascolo è sostenibile e quelli in cui è vietata. In merito, si ricorda che per le proprietà comunali dell'Alta Val Susa i Piani forestali in corso di approvazione e già sottoposti a VINCA contengono questa informazione cartografica.

Inoltre, in merito alle misure a favore di *Euphydryas aurinia*/*glaciegensis* sussistono perplessità sulla fattibilità di imporre l'obbligo di pascolamento tardivo, mentre sarebbe più opportuna un'incentivazione. In ogni caso, sarebbe opportuno specificare dove far valere quest'obbligo (in tutti gli ambienti aperti, solo nei siti di presenza certa oppure in presenza di stazioni significative della pianta nutrice); se è incerta la localizzazione della specie o delle sue piante nutrici, l'EGAP si dovrebbe far carico di individuare preventivamente le aree di presenza della specie o di aree con alta concentrazione delle piante nutrici.

3.3 Aspetti agricoli, faunistici e ittici

In merito all'attività faunistico-venatoria e alieutica, la Scheda azione "Studio per l'ampliamento del confine del sito" relativa al Parco Naturale Orsiera Rocciavré prevede l'avvio di uno studio per la verifica delle opportunità di correzione e ampliamento dei confini dei siti, concentrandosi su due

ampi settori in Val Sangone (1313 ha) e Val Chisone (1027 ha). L'ampliamento rientrerebbe negli obiettivi di espansione delle aree protette previsto dalle recenti normative europee.

Poiché l'ampliamento dei parchi potrebbe avere potenziali ricadute sull'attività ittica e venatoria, si chiede il coinvolgimento dei competenti Settori regionali della Direzione Agricoltura e cibo nella redazione dello Studio previsto nelle succitate schede di azione.

Inoltre, parte dell'area del Parco Naturale Orsiera Rocciavré rientra all'interno del perimetro della Zona Cuscinetto, ai sensi della D.D. 11 novembre 2024, n.853 "Aggiornamento dell'area delimitata per la presenza di *Popillia japonica* Newman in Piemonte". Si chiede pertanto di valutare misure specifiche ai fini della prevenzione dei rischi dovuti all'introduzione e alla diffusione degli organismi nocivi delle piante da quarantena prioritari di cui al Regolamento (UE) 2019/1702 e in particolare per gli insetti *Popillia japonica* e *Anoplophora glabripennis*. Per le indicazioni relative al contenimento si può fare riferimento al sito della Regione Piemonte al link:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/lotte-obbligatorie-coleottero-scarabeide-giappone-popillia-japonica-newman>

3.4 Aspetti territoriali, paesaggistici e urbanistici

In merito agli aspetti territoriali e paesaggistici, il quadro pianificatorio piemontese di riferimento è costituito dai seguenti strumenti vigenti o adottati:

- il Piano territoriale regionale (Ptr) approvato nel 2011: con la Deliberazione n. 4-8689, del 3 giugno 2024, la Giunta regionale ha adottato gli elaborati della Variante di aggiornamento;
- il Piano paesaggistico regionale (Ppr): approvato con DCR n. 233-35836, del 3 ottobre 2017.

Si evidenzia inoltre che, con Deliberazione del 29 marzo 2024, n. 3-8364, la Giunta regionale ha approvato le Linee Guida per la redazione dei Piani d'area dei Parchi naturali. Per ciascun parco naturale, infatti, sono previsti diversi strumenti di pianificazione e/o gestione: il Piano d'area, il Piano pluriennale economico-sociale, il Piano naturalistico e il Regolamento. Il Piano d'area rappresenta il principale strumento deputato a dettare le norme per la tutela del territorio e la gestione delle trasformazioni e ha valore di piano territoriale regionale, sostituendo le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello (fatta eccezione per il piano paesaggistico). Infatti, limitatamente al territorio del parco, i Piani d'area attuano il Quadro strategico del Ptr e definiscono la disciplina di riferimento per la pianificazione sottordinata ai fini della tutela, gestione e valorizzazione del parco. A tal proposito, si evidenzia la necessità che vi sia coerenza tra il Piano d'Area del Parco e il redigendo Piano naturalistico in termini di obiettivi e previsioni.

Aspetti territoriali

Il Ptr costituisce il quadro unitario di indirizzo e di governance territoriale piemontese e tratta la riqualificazione territoriale, la tutela e la valorizzazione del paesaggio nella Parte III delle Norme tecniche di Attuazione (NdA).

Al paragrafo 2 del Rapporto preliminare e al paragrafo 1.5 della Relazione sono descritti i contenuti del Piano in oggetto e individuati i principali strumenti di pianificazione territoriale regionale nei

confronti dei quali il Piano lo stesso deve verificare la coerenza delle azioni prospettate, descritte nell'Allegato VII "Schede – azioni".

Con riferimento all'articolazione in Ambiti di integrazione territoriale (Ait) operata dal Ptr, il Parco naturale Orsiera Rocciavrè, che risulta per gran parte coincidente con il Sito della Rete Natura 2000 IT1110006 "Orsiera Rocciavrè", è compreso negli Ait 12, 13 e 16, per i quali il Piano territoriale regionale assegna obiettivi specifici prioritari. In particolare, per la Strategia 1, che è finalizzata anche a promuovere la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale e della biodiversità, si prevede l'obiettivo generale "1.2 - Salvaguardia e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio naturalistico-ambientale" e successivamente l'obiettivo specifico "1.2.4 Miglioramento della qualità territoriale in termini ambientali e paesaggistici, anche attraverso il ripristino degli ecosistemi degradati, al fine di contenere i rischi ambientali nelle zone più vulnerabili, accrescendone la resilienza".

Rispetto alle disposizioni dettate nelle Norme di Attuazione, alle Strategie generali e agli obiettivi specifici prioritari assegnati per l'Ait di riferimento dal Ptr, le azioni sinteticamente descritte nelle schede allegate alla Relazione del Piano naturalistico appaiono coerenti.

Si richiede tuttavia, nelle successive fasi di sviluppo del Piano, di approfondire tale valutazione di coerenza, con particolare riferimento alle azioni che possono attuare gli obiettivi del Ptr sopra citati.

Aspetti paesaggistici

Si segnala che nel RP è specificato che il Piano Paesaggistico Regionale inserisce l'area del Parco Naturale Orsiera Rocciavrè principalmente all'interno degli Ambiti di paesaggio 12 "Susa" e 16 "Pinerolo", mentre nella Relazione è correttamente indicato che l'area del sito è parte dei seguenti Ambiti di Paesaggio: n. 38 - Bassa val Susa (a nord) , n. 39 - Alte valli di Susa e Chisone (a ovest), n. 40 - Val Chisone (a sud), n. 42 - Val Sangone (ad est); si chiede quindi di correggere il refuso presente nel Rapporto preliminare.

Dall'esame degli elaborati presentati, non si rilevano elementi di incoerenza significativi tra l'impostazione del Piano naturalistico e il Ppr, si segnala, tuttavia, che l'analisi paesaggistica, impostata in Relazione come indagine descrittiva dello stato di fatto dei luoghi, dovrebbe approfondire la coerenza con gli articoli normativi individuati dalla cartografia delle componenti paesaggistiche del Ppr (Tavola P4 – componenti paesaggistiche), sovrapponendo le cartografie e valutando le possibili interazioni delle previsioni del Piano naturalistico con riferimento agli articoli normativi interessati (che definiscono obiettivi, indirizzi, direttive e prescrizioni per le componenti paesaggistiche).

Per procedere con la verifica di coerenza con il Ppr potrebbe essere utilizzata nelle fasi successive, come base di partenza per le analisi, l'impostazione descritta nel Regolamento regionale recante: "Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'articolo 8bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell'articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr".

Nel Regolamento viene spiegata brevemente la struttura del Ppr, trattando in maniera specifica i temi utili per la verifica di coerenza. Si ricorda che il Ppr prevede misure di tutela che traducono i riconoscimenti di valore del paesaggio in disposizioni normative che incidono sui processi di trasformazione; l'Allegato B alle NdA relativo agli obiettivi specifici di qualità paesaggistica individua per ciascuno dei 76 Ambiti di paesaggio specifici obiettivi e linee di azione che

costituiscono indirizzi per la formazione degli strumenti di pianificazione; gli obiettivi finalizzati alla tutela e valorizzazione dell'intero territorio regionale sono precisati all'interno dei relativi articoli delle norme di attuazione.

Il Ppr definisce inoltre, nelle Schede degli Ambiti di paesaggio, indirizzi e orientamenti strategici per ciascun territorio, rivolti alla realizzazione degli interventi da attuarsi all'interno dei diversi contesti paesaggistici.

La tabella contenuta nel Regolamento (Allegato B) potrebbe essere utile per definire in che modo gli elementi contenuti nel Piano naturalistico rispettino le previsioni del Ppr, riferendosi puntualmente alle norme e alle tavole del Piano nelle quali si dà attuazione a quanto richiesto dal Ppr, e segnalare quali sono le componenti paesaggistiche interferite.

In particolare, si raccomanda in sede di attuazione del piano la costante verifica di coerenza delle misure proposte con l'art. 16 delle NdA del Ppr (Territori coperti da foreste e da boschi).

Aspetti urbanistici

Dalla documentazione inviata si rileva una sostanziale coerenza del Piano proposto con gli strumenti urbanistici vigenti e le misure proposte risultano prive di ricadute urbanistiche particolari.

Si sottolinea che la Legge Regionale 29 giugno 2009, n. 19 percorre l'iter decisionale per dare effetto ed efficacia ai Piani di Gestione (artt. 41 e 42) dei Siti Natura 2000, determinandone la maggior valenza, in caso di contrasto, rispetto ad altri strumenti territoriali eventualmente in vigore. I Piani di Gestione, inoltre, hanno *"effetto di dichiarazione di pubblico interesse generale e le relative norme sono immediatamente efficaci e vincolanti e prevalgono, come previsto dalle Linee Guida per la gestione dei siti Natura 2000 adottate con decreto 3 settembre 2002 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sugli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di qualsiasi livello"*.

3.5 Turismo

Per quanto riguarda gli aspetti turistici, i temi trattati intercettano e non appaiono in contrasto con le tematiche e con la programmazione delle politiche di settore. Tuttavia, viste le diverse tipologie di strutture ricettive menzionate, occorre sottolineare la necessità di verificare preliminarmente la conformità dell'offerta turistica con la normativa regionale che disciplina le strutture ricettive nelle diverse categorie e dei corrispondenti regolamenti di attuazione; inoltre, è opportuno far riferimento alle normative regionali in vigore, ad esempio per la pratica degli sport montani è fondamentale applicare la citata L.R. 2/2009 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna".

A tal proposito, si ricorda che la competenza per il rilascio delle autorizzazioni per la gestione e conduzione delle strutture ricettive è comunale e che gli immobili e le aree dove è esercitata l'attività ricettiva devono possedere destinazione d'uso ammessa dagli strumenti di pianificazione urbanistica territoriale.

3.6 Protezione civile

Dovendo il Piano Naturalistico contenere le analisi geologiche e biologiche, nonché le indicazioni e le normative per la conservazione e la gestione degli aspetti naturalistici delle singole aree protette

(valutazione di potenziali impatti critici, intesi come effetti rilevanti sulle matrici ambientali e sulla salute pubblica), si pone all'attenzione l'importanza di verificare la coerenza tra gli scenari di rischio annoverati nei Piani Comunali di Protezione Civile dei Comuni sottesi (Bussoleno, Coazze, Fenestrelle, Mattie, Meana di Susa, Roure, San Giorio di Susa, Villar Focchiardo) e quelli contemplati nel Piano naturalistico in oggetto, unitamente alla presenza/ubicazione di specifici elementi/tematismi territoriali potenzialmente ricadenti in zone a rischio, in virtù dei suddetti scenari.

Inoltre, da un punto di vista geomorfologico e della pericolosità idraulica, è opportuno tenere in considerazione nel Piano naturalistico quanto contemplato negli attuali Scenari di Rischio – e conseguenti Procedure di Emergenza correlate, previsti nelle pianificazioni di protezione civile.

In un quadro di funzionalità territoriale e di effettiva integrazione della gestione ambientale con gli strumenti di pianificazione territoriale vigenti, tra i Piani che intervengono sulle aree di competenza delle ZSC, è opportuno figurare anche il “Piano regionale per la programmazione delle attività contro gli incendi boschivi 2021-2025”, finalizzato alla difesa del patrimonio boschivo dagli incendi e alla programmazione ed organizzazione di un'attività di prevenzione e di lotta contro gli incendi boschivi sul territorio regionale (Rif. Ammessa installazione di vasche per antincendio). Tale Piano suddivide la regione in ambiti territoriali omogenei denominati “Aree Forestali (A.F.)”, a partire dalle quali, in un'ottica di Protezione Civile ed in riferimento a parametri fondamentali caratterizzanti la pericolosità di un eventuale incendio boschivo (es. Velocità di propagazione), sono individuate, all'interno di opportune “Aree di base”, specifiche “Classi di rischio” basate su analisi statistiche di incendio in funzione di una serie di indicatori (rif. Frequenza di incendio, superficie percorsa, potenzialità di intervento, ecc.). In un'ottica di pressioni ambientali alle quali il Comune rientrante nell'area del Parco risulta già sottoposto e stante la copertura forestale nell'area indagata, appare opportuno tenere in conto anche delle Classi di rischio alle quali lo stesso soggiace nonché delle corrispondenti “Classi di intervento” – cioè di zone di territorio omogenee per priorità di protezione, modulando l'intensità di intervento in funzione dell'effettiva incidenza degli incendi e delle loro conseguenze attese ed ottimizzando la distribuzione delle risorse di protezione a disposizione – nelle quali il Comune rientra.

CONCLUSIONI

Considerate le risultanze dell'istruttoria dell'Organo tecnico regionale, con il supporto tecnico-scientifico di ARPA, che hanno evidenziato che l'attuazione del Piano non comporta criticità ambientali tali da rendere necessaria l'attivazione della Valutazione ambientale strategica (VAS) e, tenuto conto delle osservazioni pervenute dai soggetti con competenza ambientale, si ritiene di escludere il Piano naturalistico con valenza di Piano di Gestione del Parco Naturale Orsiera Rocciavré dalla Valutazione ambientale strategica (VAS).

Si evidenzia che, nel percorso di approvazione del Piano, dovrà essere dato atto dell'esito del procedimento di Verifica di assoggettabilità e dell'accoglimento delle raccomandazioni contenute nella presente Relazione.